



**COMUNE DI PALOMBARA SABINA
(PROVINCIA DI ROMA)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

Visto il decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 114;

Legge Regionale 18 Novembre 1999, n. 33;

Legge Regionale 25 Maggio 2001, n. 12;

Visto il Documento Programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche; valutati gli indici di sviluppo del commercio sulle aree pubbliche, la situazione storica del mercato e in particolare la delibera del 1996 del Commissario Prefettizio che definisce l'attuale assetto del mercato nel numero di posteggi rilasciati; vista l'impossibilità di procedere immediatamente alla restrizione del numero delle concessioni rilasciate agli operatori sulle aree pubbliche con posteggio; si redige e approva il presente regolamento con la volontà di andare nel tempo alla riduzione delle autorizzazioni concesse per il mercato settimanale, per ottenere un equilibrio migliore fra commercio in sede fissa e commercio su aree pubbliche.

Redatto dall'Ufficio Attività Economiche e Produttive nell'anno 2004

Comune di Palombara Sabina (RM)

Assessore Valter Andruccioli

Funzionario Dr Alberto Grelli

Il presente regolamento è composto di 18 pagine comprendenti, frontespizio, n. 2 sezioni rispettivamente di n. 27 e di n. 23 articoli e planimetria generale del mercato settimanale.

Art.1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. 18 Novembre 1999, n.33 e del art. 28 del D.L.vo n. 114 del 1998.

Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 Gennaio di ogni anno e con le stesse modalità previste per la prima applicazione (art. 28 della D.lvo 114 del 1998).

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b. per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c. per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana e del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi;
- d. per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- e. per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f. per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- g. per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h. per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese;
- i. per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
- j. per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere;

- k. per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché la mancata partecipazione non dipenda da sua rinuncia;
- l. per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
- m. per miglitoria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
- n. per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- o. per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p. per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- q. per portatore di handicap coloro che sono in possesso della documentazione prevista dalla legge 5 Febbraio 1992, n.104.

Art.3

Finalità del regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, così come individuato e definito dall'articolo 37 della L.R. 18 Novembre 1999, n. 33 e dal Documento Programmatico Regionale, con l'obiettivo di migliorare il servizio ai consumatori favorendo l'integrazione fra commercio su aree pubbliche e su aree private;

- ottenere un assetto del commercio sui aree pubbliche adeguato alle esigenze della popolazione e alle caratteristiche del territorio;
- valorizzare le produzioni locali e artigianali;
- riqualificare la rete distributiva esistente;
- promuovere la costituzione di consorzi o cooperative fra gli operatori del mercato per la gestione del mercato stesso.

Art.4

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme individuate nei successivi titoli, spetta all'Ufficio Attività Economiche e Produttive, la programmazione politica e l'indirizzo spetta all'Amministrazione Comunale o all'Assessorato competente.
2. A tale scopo l'Ufficio Attività Economiche e Produttive ed il suo Dirigente può emanare regolamenti, ordinanze e disposizioni, in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalle leggi vigenti in materia, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I responsabili degli uffici comunali interessati devono esaminare, in conformità alla normativa vigente, in particolare la legge 241 del 1990, le istanze e le osservazioni presentate in forma scritta dagli operatori del commercio su aree pubbliche.
4. Il controllo del corretto svolgimento e del rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento è demandato al locale comando di Polizia Urbana.

Art.5
Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile;
 - b) in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal Comune ai sensi dell'art. 28 – comma 16, del dlgs 114/98, con mezzo mobile;
 - c) nell'ambito delle fiere.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'autorizzazione deve essere sempre mostrata in originale agli organi di controllo; solo in caso di Fiere concomitanti per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'originale dell'atto di concessione e con una copia autenticata dell'autorizzazione. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e della merce previsto all'art. 13 della L. 689/81, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 comma 1° o 2° del D.Lgs 114/98, una volta accertata la posizione dell'interessato.

Art.6
Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del c.c.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (legge 196/1997), all'associato in partecipazione (articoli 2540-2554 del c.c.), al collaboratore a progetto (articolo 2 legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è, indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.
3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall'art 5 del d.lvo 114 del 1998.

Art.7
Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati deve darne comunicazione agli operatori almeno sei mesi prima della scadenza. Se ciò non accade la concessione stessa si intende tacitamente

rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione eventualmente necessaria al rinnovo.

3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Art.8

Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistano apposite aree attrezzate.

Art.9

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentita l'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione e del posteggio che utilizza per la vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie dell'area concessa è insufficiente, deve adeguarsi alla superficie concessa, non essendo possibile in nessun modo ampliare le aree autorizzate, può soltanto, se ne emerge la disponibilità sostituirlo con un altro posteggio più adeguato, fermo restando il rispetto della legislazione vigente e delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

ISTITUZIONE SPOSTAMENTO E AMPLIAMENTO MERCATI

Art.10

Procedure per la concessione dei posteggi ed il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relativa concessione, i Comuni trasmettono tramite raccomandata alla Regione Lazio – Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli avvisi pubblici comunali, con l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercato o isolati.
- 2) Gli avvisi comunali in questione devono pervenire entro ed non oltre il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre di ogni anno, alla Regione, la quale, entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date, provvede alla relativa pubblicazione su un unico numero del Bollettino Ufficiale.
- 3) L'avviso comunale deve contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, la cadenza e l'ubicazione del mercato in cui sono inseriti;
 - b) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli e quelli riservati ai produttori agricoli con coltura biologica;
 - c) l'elenco dei posteggi da assegnare al di fuori del mercato, tali posteggi consentono unicamente la vendita di prodotti sia del settore alimentare sia del settore non alimentare e/o

stagionale;

- d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può essere superiore a 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 4) L'istituzione, lo spostamento dei mercati e l'ampliamento di mercati in strutture, anche di nuova costituzione, aventi superfici non inferiore a 2500 mq, sono soggetti alla decisione adottata da apposita conferenza dei servizi, indetta dal Servizio interessato secondo le modalità dettate dal punto 5.5 del Documento Programmatico.

Art.11

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione con posteggio

- 1) La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio è inoltrata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune sede del posteggio stesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo 10 comma 1;
- 2) La domanda oltre a contenere le generalità complete del richiedente, un documento di riconoscimento valido, le autocertificazioni relative ai requisiti personali e professionali ove previsti, deve contenere copia della partita iva se trattasi di persona fisica o copia dello statuto, atto costitutivo e partita iva se trattasi di società con la conseguente iscrizione al registro imprese.
- 3) Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione in conformità della graduatoria formulata sulla base dei criteri della legge regionale 33/1999, art.33 e del Documento Programmatico regionale.
- 4) Ai sensi dell'art. 26 D.lvo 25/07/98 n.286 gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di esibire preventivamente il documento di soggiorno allo scopo di ottenere l'autorizzazione. L'efficacia dell'autorizzazione è limitata al possesso, sul posto, dell'originale del permesso di soggiorno in corso di validità.

I criteri per l'assegnazione dei posteggi devono ispirarsi agli art 40 e 41 della legge.

Tale graduatoria deve tenere conto delle seguenti priorità:

- titolari di posteggio ai quali è stato revocato il provvedimento concessorio per cause non imputabili ad essi;
- operatori di mercati che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato accertate secondo le modalità di cui all'articolo 42 comma 2 e 3 della legge;
- soggetti non titolari di altra autorizzazione al commercio;
- soggetti non titolari di altre autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

A parità di condizioni oltre l'ordine cronologico di presentazione della domanda viene data la precedenza agli operatori dotati di categorie merceologiche indicate come preferenziali nel bando per offrire un servizio più adeguato ed equilibrato al consumatore.

Le Associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi, possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato o fiera.

Art.12

Disposizioni sull'uso dei posteggi

1. La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti (cessione o locazione con atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio).
2. I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, possono essere giornalmente

assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato accertate dal Comune con apposito registro per l'annotazione delle presenze.

Art. 13

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato con apposita ordinanza per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, secondo la graduatoria predisposta dal Comune. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.
3. L'operatore presente avente titolo può automaticamente occupare il posteggio qualora non vi sia la presenza di un responsabile comunale.
4. L'occupazione occasionale dei posteggi rimasti liberi, in ogni caso, non fornisce elemento di priorità per eventuali assegnazioni di nuovi posteggi.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà avvenire prioritariamente a favore di operatori della stessa categoria, secondo gli stessi criteri previsti per l'assegnazione decennale.
6. Il titolo autorizzatorio degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

Art.14

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'art.5 del d.lgs 114/98;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio; in tal caso il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - c) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - d) mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. In tal caso l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca assegnando un termine di 30 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.
2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per le eventuali contro-deduzioni; decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.
3. Ai sensi dell'art.29, comma 3, del d.lgs. 114/98, l'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a 20 giorni.
4. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione per i motivi previsti dall'art.28, comma 16 del d.lgs. 114/1998, l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie

inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell'area che si ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse.

FORME SPECIALI DI VENDITA

PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 15

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese, viene sostituito facendo riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione comunale ai sensi della L. 59/63 e del D.lvo. n. 228 del 2001, oppure alla data in cui è stata presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 L. 241/90.
2. I titolari dei posteggi dovranno ogni anno, entro il 31 dicembre, comprovare la qualità di produttore agricolo mediante auto dichiarazione, da presentarsi presso l'ufficio competente che ne prende atto. In mancanza di tale atto sul luogo di vendita si applica l'art. 29 del D.lvo 114/98 e si può procedere al sequestro cautelare.
3. Nel caso di assenza degli operatori titolari di concessione decennale, l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, avverrà secondo i criteri individuati dal successivo articolo 13.

Art. 16

Produttori Agricoli

Per i produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente regolamento.

FIERE PROMOZIONALI

Art. 17

Criteri generali

1. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale, che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare centri storici, aree urbane particolari, centri o aree rurali nonché attività culturali, economiche, particolari tipologia merceologiche o produttive, ovvero attività sociali, politiche e di volontariato.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche o private, ovvero i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L.R. 33/99, di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in caso di previsione di reiterazione periodica, provvedere all'aggiornamento del Piano entro la prima scadenza utile del 31 Gennaio successivo. Nel caso di cui sopra l'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'atto istitutivo nonché su semplice invito.
4. Dal momento dell'inserimento nel piano, alle fiere promozionali si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui alla L.R. 33/99, previo bando e relativa graduatoria, tenendo conto della maggiore anzianità di presenza. In caso di parità l'assegnazione dei posti avverrà sulla base delle seguenti priorità:
 - a) minor numero di titoli autorizzativi per l'esercizio di commercio su aree pubbliche;
 - b) stato di disoccupato;
 - c) numero di familiari a carico;
 - d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse;
 - e) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.Al bando potranno essere ammessi operatori in possesso di particolari caratteristiche, anche in relazione alla vendita di prodotti tipici del comune.
5. La fiera promozionale è gestita dal dirigente del settore che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a soggetti terzi, in conformità alla L.R. 33/99, da specificare nella concessione di occupazione di suolo pubblico assieme alle prescrizioni.
6. Per le mostre e le esposizioni si seguono le disposizioni regionali in materia emanate ai sensi della legge 11 gennaio 2001,n.7.

CONCESSIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Art. 18 Concessioni temporanee

1. Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici comunali, per la quale possono essere autorizzati anche produttori agricoli, salvo l'effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale quanto previsto dal presente regolamento.
2. La concessione può essere:

- a) per posteggio singolo;
- b) per feste, sagre e manifestazioni varie;
- c) stagionale.

Qualora la manifestazione assuma carattere di fiera promozionale, tenuto conto delle dimensioni più o meno ampie di essa e della previsione della sua reiterazione annuale, si applica l'art. 22 del presente Regolamento.

- 3. Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità delle iniziative in cui si colloca. In tal caso viene subordinata l'efficacia della concessione alla vendita di determinati articoli.
- 4. La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private già autorizzati, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98, agricoltori in possesso di autorizzazione ex L. 59/63 e del D.lvo. n. 228 del 2001.
- 5. Può essere rilasciato anche un unico atto al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.
- 6. E' consentito non rimuovere le strutture installate a fine giornata. In tale caso sarà corrisposta la tassa per l'effettiva occupazione.
- 7. La concessione è rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dei posteggi e delle aree individuati dal piano comunale.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 19

Commercio itinerante

Il rilascio dell'Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è subordinato al solo possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 33 del 1999.

Il commercio in forma itinerante può essere svolto solamente nelle aree consentite nel presente regolamento, con mezzi idonei, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, di viabilità o di pubblico interesse, è comunque vietato l'utilizzo di mezzi sonori per qualsiasi scopo relativo alle vendite.

Art.20

Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
- 2) L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.

- 3) Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni, il titolare può delegare l'esercizio dell'attività, in caso di assenza o impedimento temporaneo, a dipendenti, collaboratori o coadiutori.
- 4) Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione, il Comune che l'ha rilasciata, trasmette entro 30 giorni, l'autorizzazione medesima al Comune di nuova residenza, il quale provvede d'ufficio alla presa in carico di essa ed agli adempimenti connessi.

Art. 21

Aree per il Commercio su aree Pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5, è consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo non superiore a 1 ora continuativa, salvo il caso in cui non occorra un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, dopodiché l'esercente si dovrà spostare ad almeno 100 mt. di distanza.
2. La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare l'allontanamento in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.
3. Restano ferme le normative regionali sul divieto di vendita itinerante di fiori e piante.
4. La vendita di funghi è vietata ai sensi della normativa vigente.
5. L'attività in forma itinerante è consentita dalle ore 07.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni feriali;

Art. 22

Zone vietate

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato da operatori muniti di specifica autorizzazione, già autorizzati su posteggio all'interno del territorio regionale, nonché da produttori agricoli, ed è vietato nelle zone di seguito indicate:

- a) entro 100 mt. da mercati in esercizio, da posteggi fuori mercato, da altri itineranti già in attività;
- b) Piazza Vittorio Veneto, Piazza Mazzini, Viale XXIV Maggio, Viale Risorgimento, Via Roma, Piazza Cesare Battisti, Via Giuseppe Garibaldi, Viale Ungheria, Via della Libertà, Via dei Cerasari, Via Eusebio Possenti, Via Arnaldo Spunticchia, Piazza Salvo d'Acquisto, Viale Rieti, Viale Tivoli in prossimità della delimitazione del centro abitato, Via Piave, Via del Plebiscito, Via dei Martiri, Via San Pietro, Via Giacomo Matteotti, Piazza Guglielmo Marconi, Via Monte Cavallo, Via Cardinal Mimmi, Via Carlo Margottino, Piazza Ugo La Malfa, Via Gino Conti;
- c) Località Cretone, Viale Roma e Via Luigi Greco.

**AREE AL FUORI DEL
MERCATO**

Art. 23

Aree Destinate al culto dei defunti

Può essere esercitato il Commercio nell'area comunale adiacente l'entrata del cimitero, in Via Teofilo Da Corte e in Località Cretone presso il Nuovo cimitero di Cretone in prossimità dell'Area adiacente il cimitero stesso

SANZIONI

Art. 24
Sanzioni

Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lvo 114/98, in particolare:

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del decreto legislativo 114 del 1998, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,30 a € 15.493,80 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 114 del 1998 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
--

Art. 25

Variazioni, dimensionamento e localizzazione posteggi

In casi eccezionali ed urgenti le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposti per motivi di pubblico interesse, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, possono essere effettuate con provvedimento del dirigente, del Sindaco o della Giunta Municipale .

Art. 26

Abrogazioni precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 27

Disposizioni transitorie

Tutte le difformità fra stato attuale e previsione regolamentare saranno colmate nel triennio di validità del Piano con atto del Dirigente.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
MERCATO SETTIMANALE**

ART.1	IL MERCATO SETTIMANALE
ART.2	ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA
ART.3	CONTROLLO FUNZIONALE DEL MERCATO
ART.4	VENDITE CONSENTITE
ART.5	TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONI
ART.6	CONCESSIONE, DECADENZA E REVOCA DEL POSTEGGIO
ART.7	COMPOSIZIONE DEL MERCATO
ART.8	OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO
ART.9	CONTENUTI DELLA CONCESSIONE
ART.10	COLLOCAZIONE DEI BANCHI SUL MERCATO
ART.11	POSTEGGI PER I PRODUTTORI PROPRI
ART.12	SUPERFICIE DEI POSTEGGI DI VENDITA
ART.13	PRESENZA SUL MERCATO
ART.14	POSTEGGI LIBERI
ART.15	ACCESSO AL M,ERCATO PER GLI AUTOMEZZI
ART.16	QUANDO LA GIORNATA DEL MERCATO E' FESTIVA
ART.17	DOVERI DEI TITOLARI DEI POSTEGGI
ART.18	DIVIETI PER GLI OPERATORI
ART.19	RESPONSABILITA' DEI DANNI CAUSATI
ART.20	DECADENZA E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
ART.21	AREE DIVERSE DI MERCATO
ART.22	SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART.23	UNICITA' DI QUESTO REGOLAMENTO

ART.1 IL MERCATO SETTIMANALE

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Il mercato è gestito direttamente dal comune.

La località di svolgimento del mercato è stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Il mercato settimanale non specializzato svolto nel Comune di Palombara Sabina, all'interno del centro urbano in località Sertine, viene di norma esercitato il mercoledì mattina. Gli spazi del mercato, la disposizione dei banchi e degli operatori è definita nella planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART.2 ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Gli orari di apertura del mercato e di chiusura dello stesso sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Il mercato inizia alle ore otto antimeridiana e termina alle ore 13. Le operazioni di preparazione dei banchi di vendita possono svolgersi dalle ore 7 alle ore 8, senza eccedere tali limiti, e le operazioni di sgombero delle merci e dei banchi non possono andare oltre le ore 14, con l'obbligo di non effettuare vendite dalle ore 13 in poi.

ART.3 CONTROLLO FUNZIONALE DEL MERCATO

Il controllo funzionale del mercato è affidato al corpo dei Vigili Urbani, a seguito delle direttive dell'Amministrazione Comunale o dall'Assessorato di riferimento

L'attività è subordinata al rispetto delle disposizioni comunali riportate in questo Regolamento d'esercizio.

ART.4 VENDITE CONSENTITE

Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate secondo i settori merceologici previsti dal DLGS n.114 del 1998: settore merceologico alimentare e settore merceologico non alimentare e secondo le specializzazioni merceologiche stabilite nella G.U. n.94 del 1999.

Sono escluse le vendite delle armi, degli esplosivi, dei preziosi e delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma primo del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 Maggio 1940, n.635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 Maggio 1981, n.213.

Per i generi alimentari devono essere sempre garantite, con mezzi idonei, le norme per non dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico, nei termini stabiliti dalle ordinanze del Ministero della Sanità.

Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Tale commercio deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria o di tutela del benessere degli animali stessi.

ART.5 TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE

La titolarità delle autorizzazioni alla vendita nei posteggi del mercato settimanale su area pubblica, è concessa alle persone fisiche e/o alle società regolarmente costituite.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per i generi alimentari è subordinato all'iscrizione al Registro Esercenti del Commercio, degli intestatari della concessione o del legale rappresentante della società o dal responsabile tecnico.

ART.6 CONCESSIONE, DECADENZA E REVOCA POSTEGGIO

La concessione del posteggio nel mercato ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

La concessione decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o anche se il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune stesso. Nel caso di revoca del posteggio, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, su area pubblica.

Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi contemporaneamente.

I criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e le attribuzioni delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sono stabiliti dal Regolamento sulle aree pubbliche e dalle leggi vigenti in materia.

ART.7 COMPOSIZIONE DEL MERCATO

Il mercato è composto dal settore alimentare e da quello non alimentare. Non è consentito agli operatori di un settore di cedere o locare l'autorizzazione ad operatori di un altro settore. Eventuali trasferimenti di proprietà o di gestione d'azienda debbono essere realizzati mantenendo il contingente numerico immutato per settore. Di seguito è riportato l'elenco degli operatori presenti presso il mercato, accanto ad ogni operatore è riportato l'anno di arrivo presso il mercato, nel caso in cui l'anno non è evidenziato l'appartenenza è alla classe subito prima evidenziata. La graduatoria è stata accettata e confermata dagli operatori stessi.

1. Ippoliti Massimo anno arrivo 1960
2. Ippoliti Massimo – anno arrivo 1963
3. Bernasconi Enrico anno arrivo 1963
4. Tosti Gino
5. Morlacchetti Luciano anno arrivo 1970
6. Pistolesi Giancarlo
7. Vendittelli Antonio anno arrivo 1971
8. Savoca Salvatore anno 1972
9. Savoca Salvatore anno arrivo 1973 ex Sciaratta Mario
10. Censi Antonio anno arrivo 1073
11. D'Amico Iolanda
12. Lin Shaohua anno 1975
13. Marcelli Anna
14. Passeri Maurizio anno arrivo 1976
15. D'Avino Salvatore anno arrivo 1977
16. Scarmato Santa anno arrivo 1978
17. Russo Marco
18. Lembo Diego
19. D'Amico Ezio anno arrivo 1980
20. D'Amico Ezio anno arrivo 1980
21. Moriconi Aldo
22. Rosari Bruno
23. Serrecchia Remo
24. Lolli Vincenzo
25. Sordi Roberto – anno arrivo 1981
26. Zapponi Mimma

27. Ippoliti Anna anno arrivo 1983
28. Guidotti Leonardo
29. Mancini Filippo anno arrivo 1986
30. Haihuan Huang (Dicembre , Pugliesi, Collura Carmelo)
31. Cozzolino Giosuè anno arrivo 1987
32. Talucci Cristiano
33. Paoletti Alberto
34. Macchiusi Enrico
35. Albensi Maddalena
36. Carconi Giuseppe–anno arrivo 1988
37. Pica Giacomo anno 1991
38. Frezza Roberto anno arrivo 1994
39. Lucarelli Carlo
40. Bassani Gustavo (Vs Marini)
41. Sibio Giuseppe
42. D’Alessandro Omar (in gestione da Gallo Carlo) - anno arrivo 1996
43. Alovisi Claudio
44. Romanzi Alessandra
45. D’Avino Stefano
46. Fiordelmondo Pina
47. Del Vecchio Alessandro
48. Chen Jiansheng (affitto da Calò Alberto)
49. Zhang Yang Guang
50. Cavaliere Moira
51. Kanaram Chandrawtee

ALIMENTI- FIORI – PRODUTTORI

52. Roiati Anita Alimentari anno arrivo 1970
53. Di Gaetano Felice Alimentari anno arrivo 1975
54. Mattei Fabrizio Alimentari
55. Brusciotti Domenico Fioraio Alimentari anno arrivo 1978
56. Pino Giovanni Alimentari anno arrivo 1985
57. Carlo Gentili Alimentari
58. Gasbarra Roberta Alimentare Anno arrivo 1992
59. Gentileschi Quirino Alimentare anno arrivo 1994
60. De Lellis Maria Alessandrina PRODUTTORE anno arrivo 1996
61. Flavoni Franco – Alimentari
62. Allegri Ivana PRODUTTORE
63. Macchia Mario – Fioraio

ART.8 OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

L’occupazione del posteggio al mercato è subordinata al preventivo pagamento della tariffa per l’occupazione temporanea del suolo pubblico.

Il rateo di pagamento è trimestrale posticipato e dovrà essere effettuato mediante i conti correnti postali consegnati dai Vigili Urbani o dalla Società delegata dall’Amministrazione Comunale ad ogni singolo operatore commerciale su area pubblica.

Il canone trimestrale a metro quadrato assegnato di posteggio è calcolato in base al regolamento comunale per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato in

conformità alle Leggi vigenti.

L'Amministrazione si premurerà di tenere informati i commercianti del mercato su tutte le disposizioni in merito e sulle eventuali variazioni normative e tassative.

ART.9 CONTENUTI DELLA CONCESSIONE

La concessione dell'area pubblica deve contenere i seguenti dati:

1. nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita Iva del titolare dell'autorizzazione, nel caso di persona fisica, o dei soci nel caso di persona fisica, o dei soci nel caso di società di persone regolarmente costituita;
2. per le vendite di beni alimentari: numero dell'iscrizione al Registro Esercenti del Commercio, degli intestatari della concessione o del legale rappresentante della società; tale certificato è sostituito dall'esercizio in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, dell'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o per aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione oppure in qualità di coadiutore familiare, secondo l'iscrizione all'INPS.
3. Settori merceologici autorizzati ed eventuali specializzazioni;
4. Estremi del posteggio concesso: numero dello stesso e superficie di vendita assegnata.

ART.10 COLLOCAZIONE DEI BANCHI SUL MERCATO

La collocazione degli operatori nei posteggi assegnati dovrà rispettare i modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e visualizzati nella planimetria allegata al seguente regolamento predisposta dall'Ufficio Tecnico.

I posteggi sono numerati ed ognuno di essi è assegnato univocamente ad ogni singolo operatore.

Nell'elenco degli operatori autorizzati inserito in questo Regolamento è riportata anche l'indicazione del numero progressivo del posteggio, con l'indicazione delle rispettive merceologie e la superficie assegnata.

Le corsie fra i banchi per permettere il passaggio dei consumatori non possono essere in ogni caso inferiori ai 2,5 metri.

ART.11 POSTEGGI PER I PRODUTTORI PROPRI

Nel mercato, nel numero dei banchi stabiliti dall'art.7, sono riservati due posteggi per i produttori agricoli, che operano ai sensi della legge n.59 del 1963 e il D.lvo. n. 228 del 2001.

Tali posteggi devono operare conformemente ai dettami del presente regolamento.

ART.12 SUPERFICIE DEI POSTEGGI DI VENDITA

La superficie dei posteggi individuali da assegnarsi agli operatori nel mercato settimanale è stabilita dal Comune, a seconda delle disposizioni di spazio e visualizzata su apposita cartografia fornita dall'Ufficio Tecnico.

ART.13 PRESENZA SUL MERCATO

Qualora l'assegnatario del posteggio non si sia presentato al mercato entro le ore 8 (otto), perderà per la giornata il diritto al posteggio stesso.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale

o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

L'assegnazione temporanea, a terzi, del posteggio non occupato dal titolare della concessione, non può avere una durata superiore al periodo di non utilizzo del posteggio stesso da parte del titolare.

Nell'assegnare temporaneamente il posteggio, non si possono creare priorità basate sulla residenza (o sede legale per le società) oppure sulla nazionalità dei soggetti interessati.

ART.14 POSTEGGI LIBERI

I posteggi che si dovessero rendere disponibili nel tempo verranno assegnati dal Comune, con le modalità evidenziate da questo Regolamento.

Il nuovo titolare dovrà avere lo stesso settore merceologico di chi lo ha preceduto nella gestione dell'area pubblica assegnata per la vendita.

ART.15 ACCESSO AL MERCATO PER GLI AUTOMEZZI

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento delle merci e per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontamento, è consentito prima delle ore 8 (otto) e dopo le ore 13 (tredici), secondo quanto è espresso nell'art.2 di questo Regolamento.

La sosta degli automezzi deve avvenire su aree individuate dal Comune nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

ART.16 QUANDO LA GIORNATA DI MERCATO E' FESTIVA

Nel caso che la giornata di mercato dovesse ricadere in un giorno festivo il Responsabile del Servizio, previa richiesta degli stessi operatori del mercato, può anticiparne o posticiparne la data di effettuazione, dandone comunicazione pubblica in tempo utile per tutti, tenendo conto delle concomitanze di altri eventi o esigenze di natura comunale.

ART.17 DOVERI DEI TITOLARI DEI POSTEGGI

I titolari di posteggio nel mercato sono tenuti:

1. ad essere sempre presenti nell'area assegnata;
2. a non occupare più spazio di quanto è stato assegnato;
3. a rispettare gli orari stabiliti nel presente Regolamento, per le operazioni di occupazione e di sgombero dell'area assegnata;
4. ad osservare scrupolosamente leggi e regolamenti in vigore relativi al commercio in genere (dlgs 114 del 1998), con i riferimenti specifici per il commercio sulle aree pubbliche;
5. a contenere le merci entro l'area di posteggio assegnata e a non farle pendere sui passaggi riservati ai consumatori;
6. a stendere le proprie tende solari ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2.20 e non sporgenti oltre l'area di vendita assegnata, senza invadere gli spazi altrui;
7. a tenere esposti in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi delle singole merci, secondo i dettami dell'art.14 del dlgs 114 del 1998;
8. a tenere sempre pulito lo spazio di vendita assegnato. A questo fine, il concessionario dell'area di vendita deve utilizzare appositi sacchi di plastica di cui si deve dotare prima dell'inizio delle operazioni di mercato. Alla fine delle operazioni di vendita, dovranno restare questi sacchi debitamente riempiti con carte ed imballaggi vari, nell'area del posteggio, per permettere agli operatori ecologici del Comune di procedere ad una immediata ripulitura dell'area del mercato.
9. A tenere esposta nel proprio posteggio, l'autorizzazione e la bolletta dell'avvenuto pagamento del canone richiesto dal Comune per l'utilizzo dell'area.

ART.18 DIVIETI PER GLI OPERATORI

E' fatto divieto per i titolari di posteggio nel mercato:

1. di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
2. di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;
3. di usare indiscriminatamente megafoni, radio, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; è fatta eccezione per i rivenditori di dischi e musicassette, che possono usarli tenendo il volume moderato;
4. di piantare chiodi, legare funi, corde ed altro agli alberi, ai pali della luce alla pavimentazione stradale e alle strutture vicine;
5. di vendere le merci col sistema della riffa;
6. di eccedere la superficie del posteggio assegnata.

ART.19 RESPONSABILITA' DEI DANNI CAUSATI

I titolari di posteggio sono responsabili dei danni fatti al Comune o a persone; causati da essi stessi o dai loro familiari, dipendenti o coadiuvanti.

Nel caso che l'assegnatario dell'area pubblica sia una società di persone, le responsabilità sono illimitate ed ogni socio ne risponde solidalmente.

ART.20 DECADENZA E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

La concessione all'utilizzazione del posteggio designato dalla Amministrazione Comunale decade:

1. per il mancato rispetto delle norme contenute in questo Regolamento ed in particolar modo da quanto prescritto dagli art. 18 e nelle leggi specifiche del settore;
2. se il posteggio stesso non viene utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi per ogni anno solare, salvo il caso di gravidanza, assenza per malattia o per servizio militare. Per questi casi si invita a dare comunicazione per tempo all'Ufficio Attività Produttive, per un eventuale altro uso momentaneo del posteggio stesso.
3. se il titolare non risulti più provvisto dei requisiti richiesti.

Il Sindaco può far revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza nulla dovere, salvo il fatto che l'interessato ha diritto ad un altro posteggio nel territorio comunale.

ART.21 AREE DIVERSE DI MERCATO

Non è consentito utilizzare l'autorizzazione all'occupazione di posteggio nell'ambito del mercato settimanale, in aree diverse da quelle individuate o segnalate con questo Regolamento.

Eventuali occupazioni di altre aree pubbliche nell'ambito del territorio, sono assoggettate alle rispettive regolamentazioni.

ART.22 SANZIONI AMMINISTRATIVE

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 Euro a 15.493,71 Euro e con la confisca delle attrezzature e della merce, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco, a cui pervengono i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni comminate.

ART. 23 UNICITA' DI QUESTO REGOLAMENTO

Questo regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente in vigore.